



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 12 DEL 28.04.2026

L'anno 2026 il giorno 28 aprile alle ore 17.30 presso la sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona

OGGETTO:

Accordo quadro tra ESU Verona e l'Associazione Giochi Antichi APS – AGA per la promozione della cultura e per il miglioramento del benessere sociale della qualità della vita e dell'inclusione di studentesse e studenti dell'Università, dell'Accademia e del Conservatorio di Verona.

CONSIGLIERI

		P	A
1	Cau Sergio	X	
2	Gottin Leonardo	X	
3	Miceli Sopo Francesco	X	
4	Valente Claudio	X	
5	----- *		

* il consigliere Facci Daniele in data 7.01.2025 ha rassegnato le dimissioni ed è in corso la procedura di nomina del nuovo rappresentante del Consiglio Regionale

PRESIDENTE

Valente Claudio

SEGRETARIO

Gugole Giorgio

COLLEGIO DEI REVISORI CONTI

Dal Dosso Davide Tommaso
Gambaretto Nicola
Simonato Flavio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno:

VISTO l'art. 2 comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 avente per oggetto "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6" dispone che lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio;

CONSIDERATO che le Regioni, attraverso gli enti strumentali per il diritto allo studio universitario, esercitano la propria competenza in materia di diritto allo studio universitario erogando, ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, servizi di orientamento e tutorato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra richiamato Decreto Legislativo 68/2012, l'orientamento ed il tutorato, la mobilità internazionale, attività culturali e ricreative, rientrano nell'ambito dei servizi per il diritto allo studio;

CONSIDERATO che gli ESU della Regione Veneto hanno, tra le proprie finalità istituzionali, quella di garantire il diritto allo studio universitario anche attraverso l'erogazione di servizi di orientamento;

CONSIDERATO che ESU, nell'ambito della propria attività istituzionale, intende attuare iniziative di al fine di favorire processi di promozione della cultura e miglioramento del benessere sociale, della qualità della vita e dell'inclusione sociale della popolazione studentesca, con particolare attenzione a studentesse e studenti ospiti delle proprie residenze;

CONSIDERATO che

- AGA ha come sua finalità la salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali in quanto patrimonio culturale immateriale, attraverso la promozione di attività di ricerca, studio, scambi internazionali, trasmissione attraverso l'educazione formale e non formale, attraverso la costruzione di reti tra comunità, Istituzioni e vari soggetti pubblici e privati;
- AGA è organismo capofila ed assumerà la qualifica di soggetto referente di "Tocati, un Programma Condiviso per la Salvaguardia dei GST", sostenuto dal Comune di Verona, dalla Regione del Veneto, dalla Regione Lombardia e riconosciuto da 5 paesi con i rispettivi ministeri (Italia capofila, Belgio, Cipro, Croazia e Francia) come buona pratica del patrimonio culturale immateriale (art. 18 della Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale) (v. programma in calce); tale programma è iscritto del Registro UNESCO delle Buone Pratiche di Salvaguardia dal 1 dicembre 2022.
- che AGA porta avanti progetti ed iniziative volte alla salvaguardia, valorizzazione e promozione del patrimonio ludico tradizionale, anche nelle aree meno conosciute della nostra penisola in cui resistono realtà strategiche per le loro politiche di sviluppo sostenibile come i piccoli centri/comuni/borghi, di cui AGA diventa soggetto referente;

TENUTO CONTO che

- ESU ed AGA da anni collaborano per la realizzazione di eventi culturali che coinvolgano anche studenti e studentesse universitarie tramite l'organizzazione, nell'ambito della

manifestazione Tocati - Festival Internazionale dei Giochi in Strada – Programma Condiviso per la Salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali, di iniziative a loro specificamente dedicate all'interno delle residenze universitarie di ESU;

- AGA collabora stabilmente con la Regione Veneto per la realizzazione ed il sostegno di iniziative volte alla salvaguardia di patrimoni culturali connessi con l'ambito del patrimonio ludico tradizionale e del patrimonio culturale immateriale

CONSIDERATO che è interesse delle Parti consolidare ed implementare forme di collaborazione in modo organico e strutturato attraverso la stipula di un accordo quadro, che consenta di dare continuità alle collaborazioni in essere e di incrementare la realizzazione di nuovi progetti e iniziative congiunte

VISTA e CONSIDERATA la bozza di Accordo Quadro (allegato A) che ESU e AGA hanno condiviso Tutto ciò premesso e considerato.

VISTO decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001;

VISTO la legge regionale 7 aprile 1998, n. 8;

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

Consiglieri presenti	N. 4
Consiglieri votanti	N. 4
Voti favorevoli	N. 4
Voti contrari	N. =
Astenuti	N. =

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la sottoscrizione di un "Accordo quadro tra ESU Verona e l'Associazione Giochi Antichi APS – AGA per la promozione della cultura e per il miglioramento del benessere sociale della qualità della vita e dell'inclusione di studentesse e studenti dell'Università, dell'Accademia e del Conservatorio di Verona";
3. di demandare al Direttore dell'ESU ogni provvedimento conseguente all'approvazione e all'attuazione della presente deliberazione;
4. di individuare quale responsabile del procedimento il Dirigente dott. Luca Bertaiola – Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell'ESU di Verona;
5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.

IL SEGRETARIO
(dott. Giorgio Gugole)

IL PRESIDENTE
(dott. Claudio Valente)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. _____ sul cap. _____

del Conto del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____.

IL DIRETTORE

ACCORDO QUADRO TRA ESU VERONA E L'ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI APS – AGA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E PER IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE SOCIALE DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELL'INCLUSIONE DI STUDENTESSE E STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ, DELL'ACCADEMIA E DEL CONSERVATORIO DI VERONA.

ESU di Verona, Azienda Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Verona (qui abbreviato in ESU), con sede in Verona Via dell'Artigliere n. 9 cap 37129, Codice Fiscale e partita IVA 01527330235 in persona del Presidente dott. Claudio Valente che interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'ESU di Verona;

e

Associazione Giochi Antichi APS (“AGA”), P.I. 03318320235, C.F. 9315195023, PEC associazionegiochiantichi@legalmail.it, con sede in via Castello San Felice 8, 37128 Verona rappresentata dal Presidente, Sig. Diego Caloi, quale legale rappresentante autorizzato alla stipula del presente atto

(congiuntamente: “**le Parti**”, e ognuno per quanto strettamente di ragione)

PREMESSO CHE:

- l'ESU ha, tra i propri principi ed obiettivi, quello di porre in essere qualsiasi forma di intervento utile all'attuazione del diritto allo studio universitario;
- nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, l'ESU e AGA hanno sempre collaborato al fine di migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi rivolti alla comunità studentesca;
- le Parti riconoscono, in particolare, il loro interesse pubblico comune allo sviluppo del benessere della comunità studentesca ed all'ascolto costante delle relative istanze per favorire e supportare l'associazionismo e le relative attività formative, culturali, sociali, ricreative e di rappresentanza di studentesse e studenti;
- AGA ha come sua finalità la salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali in quanto patrimonio culturale immateriale, attraverso la promozione di attività di ricerca, studio, scambi internazionali, trasmissione attraverso l'educazione formale e non formale, attraverso la costruzione di reti tra comunità, Istituzioni e vari soggetti pubblici e privati;
- AGA è organismo capofila ed assumerà la qualifica di soggetto referente di “Tocati, un Programma Condiviso per la Salvaguardia dei GST”, sostenuto dal Comune di Verona, dalla Regione del Veneto, dalla Regione Lombardia e riconosciuto da 5 paesi con i rispettivi ministeri (Italia capofila, Belgio, Cipro, Croazia e Francia) come buona pratica del patrimonio culturale immateriale (art. 18 della Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale) (v. programma in calce); tale programma è iscritto del Registro UNESCO delle Buone Pratiche di Salvaguardia dal 1 dicembre 2022.
- AGA è in grado, attraverso la sua capillare rete di comunità ludiche aderenti, di fornire assistenza e consulenza sul territorio comunale, regionale, nazionale e internazionale per la salvaguardia di patrimoni culturali connessi con l'ambito del patrimonio ludico tradizionale e del patrimonio culturale immateriale in generale; che AGA porta avanti progetti ed iniziative volte alla salvaguardia, valorizzazione e promozione del patrimonio ludico tradizionale, anche nelle aree meno conosciute della nostra penisola in cui resistono realtà strategiche per le loro politiche di sviluppo sostenibile come i piccoli centri/comuni/borghi, di cui AGA diventa soggetto referente;
- Che ESU ed AGA da anni collaborano per la realizzazione di eventi culturali che coinvolgano

anche studenti e studentesse universitarie tramite l'organizzazione, nell'ambito della manifestazione Tocati - Festival Internazionale dei Giochi in Strada – Programma Condiviso per la Salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali, di iniziative a loro specificamente dedicate all'interno delle residenze universitarie di ESU;

- AGA collabora stabilmente con la Regione Veneto per la realizzazione ed il sostegno di iniziative volte alla salvaguardia di patrimoni culturali connessi con l'ambito del patrimonio ludico tradizionale e del patrimonio culturale immateriale
- che è interesse delle Parti consolidare ed implementare forme di collaborazione in modo organico e strutturato attraverso la stipula di un accordo quadro, che consenta di dare continuità alle collaborazioni in essere e di incrementare la realizzazione di nuovi progetti e iniziative congiunte

SI STIPULA E SI CONVIENE:

Art. 1 – Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

1. L'ESU ed AGA collaborano per porre in essere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, attività di studio, ricerca, formazione, orientamento e divulgazione per creare una rete congiunta di conoscenze finalizzata a progettare, promuovere, diffondere iniziative di carattere culturale, formativo, scientifico pertinenti le rispettive aree di azione e di interesse.
2. Nell'ambito di tale collaborazione ESU ed AGA si pongono come obiettivo comune la promozione della cultura, la valorizzazione delle rispettive esperienze ed il miglioramento del benessere sociale, della qualità della vita e dell'inclusione sociale della popolazione studentesca, con particolare attenzione a studentesse e studenti ospiti delle residenze di ESU;
3. L'Accordo non impegna le Parti a un rapporto di esclusività ma rappresenta un'opportunità per attivare i processi di informazione reciproca in merito a possibili collaborazioni e partecipazioni nella realizzazione di progetti e iniziative.

Art. 3 – Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo dura 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato dalle Parti mediante apposito atto scritto.
2. Il presente Accordo potrà essere modificato soltanto da atti scritti e sottoscritti da entrambe le Parti.
3. Ciascuna delle Parti può recedere dal presente Accordo dandone comunicazione scritta all'altra mediante invio di raccomandata a.r. o a mezzo PEC con un preavviso di due (2) mesi, impegnandosi in ogni caso a concludere le iniziative e i progetti in corso.

Art. 4 – Ambiti di azione

1. Le Parti definiscono le linee progettuali e strategiche d'interesse comune, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di azione:
 - a) promuovere iniziative di co-produzione di sapere, al fine di favorire processi di promozione della cultura, valorizzazione delle rispettive conoscenze e miglioramento del benessere sociale, della qualità della vita e dell'inclusione sociale della popolazione studentesca, con particolare attenzione a studentesse e studenti ospiti delle residenze di ESU;
 - b) proseguire, promuovere e consolidare la collaborazione nell'ambito del Tocati - Festival Internazionale dei Giochi in Strada – Programma Condiviso per la Salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali anche attraverso il coinvolgimento di studentesse e studenti

- universitari, con particolare attenzione alla popolazione studentesca ospite nelle residenze di ESU;
- c) promuovere e coordinare attività formative, che coinvolgono in processi di formazione e co-progettazione innovativi, il mondo dell'ESU e i diversi attori della società civile (Articoli 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 17 ottobre 2003; Direttive Operative n. 80-89 e 173-176; Sustainable Development Goals 2030 4, 10, 11, 16, 17)
 - d) promuovere specifici programmi di formazione negli ambiti del presente Accordo, anche in riferimento a tirocini e stage, project-works, workshop internazionali, con il contributo del partenariato del programma Tocati;
 - e) sviluppare progettazioni internazionali, anche in funzione di bandi e programmi dell'Unione Europea;
 - f) organizzare seminari, workshop, convegni, tavole rotonde e altre iniziative di ricerca, sensibilizzazione, cooperazione, divulgazione scientifica, orientamento.
2. Le Parti potranno individuare altri ambiti di interesse, cercando anche di favorire, ove necessario e proficuo, l'adozione di standard, specifiche tecniche e linee-guida d'interesse comune.
 3. Le Parti saranno altresì impegnate nella promozione, anche attraverso pubblicazioni scientifiche, delle attività realizzate con lo scopo di produrre una migliore e più approfondita conoscenza e accessibilità ai risultati e agli obiettivi raggiunti dalle progettualità congiunte.

Art. 5 – Accordi attuativi

1. Le collaborazioni poste in essere nell'ambito del presente Accordo potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi attuativi da stipularsi tra i soggetti firmatari atti a definire i termini e le modalità dei rispettivi impegni.
2. Per ogni iniziativa le Parti si impegnano a definire previamente i tempi, i modi, le risorse e le strutture necessarie alla sua realizzazione, nonché gli apporti e gli impegni specifici di ciascuno, inclusi gli aspetti relativi alla proprietà dei risultati, alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale in conformità all'art. 8 e agli adempimenti relativi alla rendicontazione.

Articolo 6 – Referenti dell'Accordo

1. Per l'individuazione, la realizzazione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo ciascuna Parte individua quale Referente:
 - per l'ESU: il Direttore o persona da lui delegata
 - per AGA: il Presidente o persona da lui delegata
2. I Referenti hanno il compito di:
 - a) programmare e definire i comuni progetti di ricerca, nonché le attività di promozione che le Parti intenderanno svolgere nei propri ambiti e nel rapporto con i soggetti istituzionali pubblici e privati;
 - b) individuare e ricercare le risorse finanziarie destinate a sostenere la realizzazione dei progetti di volta in volta individuati;
 - c) progettare e realizzare attività didattiche e di formazione o orientamento;
 - d) promuovere la progettazione nazionale e internazionale rivolta a bandi competitivi e finanziamenti;
 - e) verificare l'effettivo perseguimento degli obiettivi prefissati;
 - f) provvedere a rendicontare e produrre, per ogni progetto, apposita documentazione amministrativo-contabile;
 - g) promuovere tutte le iniziative concordate attraverso i canali di comunicazione degli enti coinvolti.
3. In ogni caso le spese sostenute dovranno sempre essere necessarie alla realizzazione del progetto, temporalmente ad esso riconducibili e verificabili attraverso pertinente ed adeguata documentazione contabile.

Art. 7 – Etica

1. ESU, nello svolgimento delle attività connesse al presente Accordo, si impegna a rispettare i Principi Etici per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (“**i principi etici UNESCO**”) adottati in occasione della X sessione del Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (Decision 10.COM 15.a).

Articolo 8 – Proprietà intellettuale e diritti di attribuzione

1. AGA, in quanto organismo capofila e che assumerà la qualifica di soggetto referente, ai sensi della L. 20 febbraio 2006 n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell’ UNESCO” e della Circolare attuativa del Segretario Generale del MiBACT 3 maggio 2018 n. 17 “Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno per gli elementi del patrimonio culturale immateriale previste dall’articolo 4 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77 recante “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell’UNESCO”” e Circolari ss. di “Tocati, un Programma Condiviso per la Salvaguardia dei GST”, in conformità ai principi etici UNESCO, tutela i diritti di proprietà intellettuale relativi al “Tocati, un Programma Condiviso per la Salvaguardia dei GST” e alla comunità del “Tocati, un Programma Condiviso per la Salvaguardia dei GST”.
2. La comunità del “Tocati, un Programma Condiviso per la Salvaguardia dei GST” si vedrà riconosciuti il giusto credito o un adeguato riconoscimento per i suoi risultati, contributi e ruoli nello sviluppo e nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

Art. 9 – Uso dei marchi e dei loghi

1. Le Parti convengono di regolamentare l’utilizzo reciproco dei rispettivi rilevanti marchi e loghi mediante licenze d’uso incrociate da stipularsi successivamente, in conformità alle normative vigenti ed ai regolamenti adottati dalle Parti.

Art. 10 – Riservatezza

1. I diritti della comunità del “Tocati, un Programma Condiviso per la Salvaguardia dei GST” di proprietà e controllo del proprio patrimonio culturale, nonché i loro diritti e interessi nel modo in cui sono rappresentati (in immagini, testi o simili), devono essere sempre rispettati e protetti. Verranno sempre seguiti adeguati processi di consultazione con le autorità culturali appropriate e ottenute le approvazioni e autorizzazioni richieste di conseguenza.
2. La documentazione, i dati e le informazioni, principalmente di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise nell’ambito e ai fini delle attività oggetto del presente Accordo dovranno essere considerate di carattere riservato, e non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite ed in modi diversi da quelli che ne hanno motivato l’acquisizione senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
3. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione necessaria a mantenere riservate dette informazioni, dati e/o documentazioni e ad impedire che questi possano in qualche modo essere acquisiti da terzi, riconoscendone sin d’ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Articolo 11 – Personale, responsabilità, assicurazioni

1. L’attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’altra Parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.
2. Le Parti garantiscono adeguata copertura assicurativa ciascuna al proprio personale durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo e i relativi accordi attuativi.

Articolo 12 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. La persona indicata di volta in volta in ciascun accordo attuativo, sia esso personale di AGA o dell'ESU, si farà carico degli adempimenti relativi alla sicurezza e alla salute dei soggetti coinvolti nell'ambito delle specifiche iniziative ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari del trattamento autonomi. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dal Reg. UE 679/2016, esclusivamente per le finalità e nelle modalità operative previste nel presente Accordo e negli accordi attuativi di cui all'art. 5.

Articolo 14 – Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986, in misura fissa, ai sensi dell'art. 9, tariffa parte prima, del medesimo DPR.
2. Le spese di bollo, dovute fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, tariffa parte prima, del DPR 642/72, sono assolte da ESU di Verona (*autorizzazione Agenzia delle Entrate-Ufficio di Verona 2 n. 92266/2005*), che richiederà ad AGA il rimborso del 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute, trasmettendo idonea documentazione.

Articolo 15 – Controversie

1. Per ogni controversia comunque relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione ed alla cessazione del presente Accordo il foro di Verona avrà giurisdizione e competenza esclusive.

Art. 16 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente Accordo, si rinvia alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai regolamenti delle Parti.

Luogo, _____Data _____

ESU di Verona
Il Presidente
Dott. Claudio Valente

Associazione
Giochi Antichi – AGA
Il Presidente
Sig. Diego Caloi
